Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 291

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 16 dicembre 1939 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anché ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale„*, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 novembre 1939-XVIII, n. 1814.
Ordinamento dell'Istituto di previdenza e mutualità fra i cancellieri e segretari giudiziari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Istituto nazionale di previdenza e mutualità tra i cancellieri e segretari giudiziari, a cui venne conferita la personalità giuridica con la legge 17 marzo 1927, n. 361, modificata con la legge 20 giugno 1929, n.1045, è posto sotto l'alta vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia, il quale può adottare i provvedimenti che riterrà opportuni allo scopo di assicurarne il regolare funzionamento.

Art. 2.

Sono di diritto soci ordinari dell'Istituto coloro che abbiano conseguito o conseguano la nomina a cancelliere o segretario giudiziario.

La qualità di socio ordinario dell'Istituto, con gli obblighi ed i vantaggi ad essa inerenti, dura fino a che il funzionario è in attività di servizio. Essa si conserva anche in caso di collocamento in aspettativa per motivi di salute.

Art. 3.

Fermo l'obbligo del contributo di cui all'art. 8 della presente legge, ogni socio ordinario che versa a favore dell'Istituto, in contanti o in titoli di rendita emessi o garantiti dallo Stato, la somma di lire 300, che deve essere destinata in aumento del patrimonio indisponibile dell'Istituto stesso, è iscritto nell'albo dei soci permanenti.

Il socio permanente, al quale viene rilasciato speciale diploma, acquista, all'atto del compiuto versamento, il diritto all'assistenza per sè e per la famiglia, anche dopo il collocamento a riposo. Tale beneficio viene meno però quando il socio cessa di far parte, per qualunque motivo, del ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari.

Art. 4.

I soci, le persone singole, gli enti o sodalizi, che con opere speciali o con fondazioni od elargizioni cospicue, abbiano acquistato titolo di particolare benemerenza verso l'Istituto, possono essere nominati, con deliberazione del Consiglio centrale, soci benemeriti dell'Istituto stesso.

Tale qualità ha carattere perpetuo; è attestata da speciale diploma e dalla iscrizione del nome in apposito albo, ed importa, per chi eserciti o abbia esercitato le funzioni di cancelliere o segretario giudiziario, l'acquisto della qualità di socio permanente.

Art. 5.

L'Istituto provvede, secondo le disponibilità delle sue rendite:

1° all'educazione ed all'istruzione degli orfani minorenni di ambo i sessi dei cancellieri e segretari giudiziari,

che del soccorso dell'Istituto stesso abbiano bisogno, mediante il conferimento di borse di studio o con l'ammissione degli orfani medesimi in convitti nazionali;

2° ai bisogni urgenti dei cancellieri e segretari giudiziari, determinati da infermità o da sventure familiari;

3° alla concessione di un premio da assegnarsi, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento, ai soci permanenti dell'Istituto che, all'atto del loro collocamento a riposo, abbiano diritto a pensione vitalizia, e, in caso di morte in servizio di essi, alle loro famiglie, regolarmente costituite ai sensi dell'art. 6;

4° ad ogni altro fine di previdenza, mutualità ed assistenza in genere a vantaggio dei soci e delle loro famiglie, in proporzione dei fondi disponibili in bilancio, dopo provveduto agli scopi preindicati e secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Ai vantaggi indicati nei numeri 2 e 4 del presente articolo sono ammessi anche i cancellieri e segretari giudiziari collocati a riposo, iscritti quali soci permanenti dell'Istituto, e, dopo la loro morte, i componenti le loro famiglie.

Art. 6.

Ai fini del precedente articolo, la famiglia del socio si considera costituita:

a) dalla moglie, contro la quale non sia stata pronunciata sentenza di separazione per sua colpa;

b) dai figli minorenni;

c) dai figli maggiorenni, dalle figlie e sorelle nubili e dai genitori, purchè inabili al lavoro e con lui conviventi ed a carico.

Art. 7.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

1° dal capitale iniziale di lire 43.000, elargite dal Comitato nazionale rifiuti di archivio pro « Croce Rossa Italiana » e già convertite in cartelle del debito pubblico per la somma nominale di lire 50.000 e dalle successive destinazioni di somme, che annualmente, in sede di chiusura del bilancio consuntivo, vengono deliberate in aumento del capitale intangibile, costituente parte del patrimonio stesso;

2° dalle offerte volontarie effettuate dai soci, nonchè da lasciti, donazioni ed altre offerte, che pervengano all'Istituto senza una diversa specifica destinazione;

3° dai beni mobili ed immobili costituenti proprietà dell'Istituto, per lasciti, donazioni ed acquisti deliberati ed approvati dal Consiglio centrale.

Art. 8.

Le entrate dell'Istituto sono costituite:

1° dalle rendite del patrimonio di cui all'art. 7;

2° dalle offerte, lasciti e donazioni fatte dai soci o da altre persone od enti a favore dell'Istituto e destinate ad erogazioni per fini determinati;

3° da una ritenuta straordinaria mensile in misura dell'uno per cento sullo stipendio, sulla indennità di servizio attivo e sull'aggiunta di famiglia, percepiti al netto dai cancellieri e segretari giudiziari.

Art. 9.

L'obbligo della ritenuta, di cui al n. 3 dell'articolo precedente, decorre dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la nomina con stipendio a cancelliere o segretario. La ritenuta stessa rimane sospesa in caso di privazione dello stipendio e per la durata di questa. Essa termina all'atto della cessazione del servizio attivo del funzionario.

Art. 10.

I ruoli, le note modello e le note nominative per il pagamento degli stipendi dei cancellieri o segretari giudiziari, nonchè i mandati diretti emessi dal Ministero di grazia e giustizia, saranno compilati al netto della ritenuta straordinaria mensile stabilita nell'art. 8, n. 3.

La Ragioneria centrale presso lo stesso Ministero di grazia e giustizia, all'inizio di ciascun semestre, provvederà al versamento anticipato dei nove decimi della somma che verrà presumibilmente trattenuta durante l'intero semestre, in base al numero dei funzionari in servizio al principio del semestre. Il versamento sarà effettuato con mandato da estinguersi mediante accreditamento al conto corrente aperto all'Istituto, presso la Banca d'Italia, sede di Roma.

Al termine di ciascun semestre verrà accertata la somma effettivamente dovuta all'Istituto in base alla media del numero dei funzionari in servizio al principio, alla metà ed al termine del semestre stesso, e sarà versata la differenza in più dovuta in confronto della somma anticipata al principio del semestre.

Art. 11.

L'Istituto, che ha sede in Roma, è amministrato da un Consiglio centrale composto di undici cancellieri o segretari giudiziari, dei quali sei di grado non inferiore all'ottavo.

Possono far parte del Consiglio centrale anche i cancellieri e segretari giudiziari collocati a riposo, purchè soci permanenti dell'Istituto.

Esercitano le funzioni di revisori dei conti tre cancellieri o segretari giudiziari di grado non inferiore all'ottavo.

I componenti del Consiglio centrale ed i revisori dei conti devono essere residenti in Roma e durano in carica tre anni, allo scadere dei quali possono essere riconfermati.

Art. 12.

Il Ministro per la grazia e giustizia nomina i componenti del Consiglio centrale ed i revisori.

Il Consiglio centrale nomina tra i suoi componenti il presidente, il vice presidente, il consigliere delegato, con funzioni di economo cassiere, ed il segretario.

Art. 13.

Il Consiglio centrale è coadiuvato dai Consigli distrettuali.

I Consigli distrettuali risiedono in ciascuna sede di Corte d'appello e sono composti di sette cancellieri o segretari giudiziari, dei quali quattro di grado non inferiore all'ottavo.

Possono far parte dei Consigli distrettuali anche i cancellieri e segretari giudiziari collocati a riposo, purchè soci permanenti dell'Istituto.

I componenti dei Consigli distrettuali, che devono risiedere nella sede della Corte di appello, sono nominati dal Consiglio centrale. Essi durano in carica tre anni, allo scadere dei quali possono essere riconfermati.

Tutte le cariche sociali, comprese quelle indicate negli articoli 11 e 12, sono gratuite.

Art. 14.

Il regolamento del funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità tra i cancellieri e segretari giudiziari, approvato con decreto del 28 dicembre 1929, deve essere modificato dal Consiglio centrale per uniformarlo alle disposizioni della presente legge.

Le modificazioni sono approvate dal Ministro per la grazia e giustizia di concerto con quello per le finanze.

Art. 15.

Sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

La disposizione dell'art. 8, n. 3, avrà attuazione dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione di questa legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Fino a quando la disposizione del suddetto art. 8, n. 3, non sarà entrata in vigore, continueranno a riscuotersi, secondo le norme anteriori, le ritenute stabilite nell'art. 7, n. 3, della legge 29 giugno 1929, n. 1045, e nell'art. 1 del R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 113, convertito nella legge 2 aprile 1936-XIV, n. 615.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 23 novembre 1939-XVIII, n. 1815.

Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di « studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario », seguita dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati.

L'esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai sensi del comma precedente, deve essere notificato all'organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati.

Art. 2.

E' vietato costituire, esercire o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente articolo, società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria.

Art. 3.

Sono esclusi dal divieto di cui all'articolo precedente gli enti e gli istituti pubblici, nonchè fermo restando l'obbligo della notificazione preveduta dall'art. 1, comma secondo, gli uffici che le società, ditte od aziende private costituiscono per la propria organizzazione interna nelle materie indicate nei precedenti articoli.

Art. 4.

La tenuta o la regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale non può essere assunta da parte di coloro che non sono legati alle aziende stesse da rapporto d'impiego se non in seguito all'autorizzazione del competente Circolo dello Ispettorato corporativo, per coloro che intendono esercitare la predetta attività nella circoscrizione di un solo Circolo, e del Ministero delle corporazioni negli altri casi.

Avverso il provvedimento dell'Ispettorato corporativo gli interessati possono ricorrere, entro trenta giorni dalla comunicazione, al Ministero delle corporazioni, che decide in via definitiva.

Art. 5.

La disposizione dell'articolo precedente non si applica a coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori, degli esercenti in economia e commercio o dei ragionieri.

Tuttavia gli iscritti negli albi medesimi, che intendono dedicarsi all'attività prevista dall'articolo precedente, debbono farne denuncia al competente Circolo dell'Ispettorato corporativo, e qualora la loro attività si eserciti in più Circoli, al Ministero delle corporazioni.

Art. 6.

Coloro che alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno esercitano una professione o attività associata in modo diverso da quello stabilito dall'art. 1 devono conformarsi, entro il termine di sei mesi a decorrere da tale data, alle disposizioni dello stesso articolo. Trascorso inutilmente questo termine, essi devono cessare dall'esercitare la professione o l'attività associata in contrasto con il citato art. 1.

Coloro che, alla data indicata nel comma precedente, attendono alla tenuta o alla regolarizzazione dei documenti delle aziende senza essere legati alle aziende stesse da rapporti di impiego, possono chiedere l'autorizzazione prescritta dall'art. 4, ovvero provvedere alla denuncia di cui all'articolo 5, entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data anzidetta. Essi devono cessare la loro attività alla scadenza del termine di tre mesi, qualora nel termine stesso non abbiano presentato la domanda di autorizzazione, o la denuncia, ovvero entro tre mesi dal giorno in cui è divenuto definitivo il provvedimento di rigetto della domanda di autorizzazione.

Art. 7.

Salvo che il fatto non costituisca reato più grave:

a) i contravventori alle disposizioni dell'art. 1 e dell'articolo 6, comma 1, sono puniti con l'ammenda fino a L. 2000;

b) i contravventori alle disposizioni dell'art. 2, dell'articolo 4 e dell'art. 5, comma 2, sono puniti con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da L. 1000 a L. 5000.

I professionisti indicati nell'art. 5, che omettano di provvedere alle denuncie di cui agli articoli 5 e 6, sono puniti con l'ammenda fino a L. 2000.

Art. 8.

Con decreti Reali da emanarsi su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le corporazioni, a termini dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gen-

naio 1926, n. 100, saranno date le norme che potranno occorrere per l'integrazione e l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 27 novembre 1939-XVIII, n. 1816.

Provvedimenti per la sistemazione finanziaria del comune di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, a partire dall'esercizio 1939-40, della somma di lire 25 milioni all'anno, per il periodo di cinque anni, a favore del comune di Palermo, a titolo di contributo per la sistemazione della gestione normale del bilancio, nonchè per l'eliminazione delle deficienze di alcuni servizi del Comune stesso, con particolare riguardo alla manutenzione stradale.

La somministrazione del contributo verrà effettuata entro il limite massimo di lire 25 milioni all'anno, in correlazione alle esigenze indicate nel comma precedente.

Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Palermo, per la sua sistemazione finanziaria, mutui, da ammortizzarsi in 50 anni al saggio normale stabilito per i prestiti concessi dalla Cassa stessa, per l'importo che sarà stabilito con decreti del Ministro per le finanze e che in ogni caso non dovrà superare la somma di lire 52 milioni diminuita del ricavo in conto capitale dalla cessione di attività patrimoniali del Comune predetto.

Per i primi cinque giorni saranno corrisposti i soli interessi, da far carico interamente allo Stato, mentre per i successivi 45 anni saranno corrisposte annualità comprensive di capitale e di interessi, e lo Stato contribuirà al pagamento di questi ultimi in misura pari alla differenza fra il detto saggio normale e quello di favore del 4,50 per cento posto a carico del Comune.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, negli stati di previsione della spesa del Ministero delle finanze, le variazioni occorrenti per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 1939-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 5 ottobre 1939-XVII, n. 1817.

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio istituto tecnico e commerciale e per geometri « Pier Crescenzi » di Bologna ad accettare una donazione.

N. 1817. R. decreto 5 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il preside del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « Pier Crescenzi » di Bologna, presidente della Cassa scolastica dello stesso Istituto, viene autorizzato ad accettare una cartella del Debito pubblico italiano 5 % da rendere nominativa intestata al Regio istituto tecnico, del valore nominale di L. 2000 donata dal prof. Federico Ravagli allo scopo di istituire, con l'annuo reddito, un premio di studio da intitolarsi « Premio di studio Vittorio Capponi », di cui dovrà essere fatta annotazione nello stesso titolo di rendita, e viene approvato il regolamento per il conferimento del premio stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1939-XVIII

REGIO DECRETO 3 novembre 1939-XVIII, n. 1818.

Erezione in ente morale della Fondazione « Borse di studio ing. Mario Vicary », con sede presso il Regio politecnico di Torino.

N. 1818. R. decreto 3 novembre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione « Borse di studio ing. Mario Vicary », con sede presso il Regio politecnico di Torino, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1939-XVIII

REGIO DECRETO 3 novembre 1939-XVIII, n. 1819.

Erezione in ente morale della Fondazione « Sen. prof. Ferdinando Micheli », con sede presso la Regia università di Torino.

N. 1819. R. decreto 3 novembre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione « Sen. prof. Ferdinando Micheli », con sede presso la Regia università di Torino, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1939-XVIII

REGIO DECRETO 3 novembre 1939-XVIII, n. 1820.

Autorizzazione alla Regia università di Firenze ad accettare una donazione.

N. 1820. R. decreto 3 novembre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Firenze viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 20.000, in titoli di Rendita italiana 5 %, disposta in suo favore dal prof. Prassitele Pic-

cinini, con atto pubblico 20 dicembre 1938-XVII, per la istituzione di un premio da intitolarsi al nome di Elide Piccinini Stramezzi.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1939-XVIII

REGIO DECRETO 9 novembre 1939-XVIII, n. 1821.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di sovvenzione per le vedove e gli orfani degli impiegati e per gli impiegati invalidi della Società generale conserve alimentari Cirio, con sede in San Giovanni a Teduccio (Napoli).

N. 1821. R. decreto 9 novembre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di sovvenzione per le vedove e gli orfani degli impiegati e per gli impiegati invalidi della Società generale conserve alimentari Cirio, con sede in San Giovanni a Teduccio (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1939-XVIII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI. 6 dicembre 1939-XVIII.

Scioglimento degli organi amministrativi del Sindacato commerciale agricolo Lucano-Manna, Scoyni, Farenga, Di Canio, con sede in Muro Lucano (Potenza).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sottoporre il Sindacato commerciale agricolo Lucano-Manna, Scoyni, Farenga, Di Canio, società in nome collettivo con sede in Muro Lucano (Potenza) alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi del Sindacato commerciale agricolo Lucano-Manna, Scoyni, Farenga, Di Canio, società in nome collettivo con sede in Muro Lucano (Potenza), sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 dicembre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(5368)

DECRETO MINISTERIALE 1° novembre 1939-XVIII.

Esame di idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 16 giugno 1939-XVII, n. 942, che apporta modifiche al testo unico sulla riscossione delle imposte dirette approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401;

Visti gli articoli 6 e 8 della citata legge 16 giugno 1939, n. 942, che fissano i requisiti per l'esercizio delle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette;

Visti gli articoli 13, 14 e 15 del decreto Ministeriale 14 ottobre 1939-XVII, n. 16863, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1939-XVIII, che dettano norme e stabiliscono i programmi di esame e la composizione delle Commissioni per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e di collettore delle imposte dirette.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto l'esame per conseguire l'idoneità alle funzioni di esattore.

Art. 2.

Per l'ammissione all'esame anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti di una licenza di scuola media superiore.

Sono altresì ammessi i titoli di studio equipollenti rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette - Albo nazionale degli esattori) oppure alle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di sessanta (60) giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette - Albo nazionale degli esattori) man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito, ed elencare i documenti ed i titoli allegati.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno di età;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3) certificato, in carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e in caso di residenza per un tempo minore, altri certificati del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) titolo originale di studio o copia autentica di esso;

8) certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione al P.N.F. o al Gruppo universitario fascista. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati o invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935, e, all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV;

9) fotografia di epoca recente del candidato, munita di firma. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal podestà o da un notaio.

I documenti, di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 8 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che si trovano alle armi per obbligo di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5 e 6 un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo, al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione all'esame debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza o alla Direzione generale delle imposte dirette dopo il termine di cui allo art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

L'ammissione all'esame può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

Gli esami, giusta l'art. 14 del decreto Ministeriale 14 ottobre 1939-XVII, n. 16865, consteranno di due prove scritte, da sostenersi in giorni successivi, per ciascuna delle quali i candidati avranno la disponibilità di cinque ore, e di una prova orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) Tema sulla riscossione delle imposte dirette a carattere teorico o pratico o misto (principî fondamentali della riscossione, regolamento, capitoli normali, tabella dei compensi, istruzioni sulle quote indebite o inesigibili);

2) Tema sul seguente gruppo di materie:

a) nozioni di diritto e procedura e specialmente sul domicilio, rapporti patrimoniali tra coniugi, privilegi ed ipoteche, accettazione e rinunzia di eredità, prescrizioni estintive, fideiussione, competenza per territorio e per materia, esecuzione sui beni mobili ed immobili, procedimenti speciali. Nozioni sulle società commerciali. Elementi di diritto penale, limitatamente ai delitti contro la pubblica amministrazione. Elementi di diritto corporativo;

b) sistema tributario del Regno, con particolare riguardo alle imposte dirette. Finanze locali. Servizi di tesoreria. Responsabilità degli amministratori. Resa dei conti. Contributi sindacali.

La prova orale verterà sulle stesse materie di cui alle prove scritte.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 2 e 3 aprile 1940-XVIII e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze. Si fa riserva di stabilire altre sedi di esame secondo il numero delle domande. La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 9.

Alle prove orali saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte, e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale dovrà essere conseguita almeno la votazione di 6 decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma delle medie dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quelle orali.

Art. 10.

L'elenco dei concorrenti che hanno conseguita l'idoneità alle funzioni di esattore sarà approvato con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice, di cui all'art. 15, lettera *A*, del decreto Ministeriale 14 ottobre 1939-XVII, n. 16865, è così formata:

Cav. di gr. cr. Buoncristiano dott. Gaetano, direttore generale delle imposte dirette, presidente;

Mesiano comm. dott. Giuseppe, direttore capo divisione nella Direzione generale delle imposte dirette, membro;

Vienna comm. Altidoro Stefano, direttore capo divisione nella Direzione generale delle imposte dirette, membro;

Spinelli cav. uff. dott. Pasquale, capo sezione nella Direzione generale delle imposte dirette, membro;

Alberini cav. uff. rag. Enrico, rappresentante della Federazione nazionale fascista dei servizi tributari, membro.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal primo segretario Simoncini cav. dott. Guido.

Art. 12.

Agli esami di cui al presente decreto sono applicabili le norme di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° novembre 1939-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(5378)

DECRETO MINISTERIALE 1° novembre 1939-XVIII.
Esame di idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette.

IL MINISTERO PER LE FINANZE

Vista la legge 16 giugno 1939-XVII, n. 942 che apporta modifiche al testo unico sulla riscossione delle imposte dirette approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401;

Visti gli articoli 6 e 8 della citata legge 16 giugno 1939, n. 942, che fissano i requisiti per l'esercizio delle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette;

Visti gli articoli 13, 14 e 15 del decreto Ministeriale 14 ottobre 1939-XVII, n. 16865, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1939-XVIII, che dettano le norme e stabili-

scono i programmi di esame e la composizione delle Commissioni per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e di collettore delle imposte dirette;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto l'esame per conseguire l'idoneità alle funzioni di collettore.

Art. 2.

Per l'ammissione all'esame anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti di una licenza di scuola media superiore.

Sono ammessi altresì i titoli di studio equipollenti rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette - Albo nazionale dei collettori) oppure alle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di sessanta (60) giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette - Albo nazionale dei collettori) man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito, ed elencare i documenti ed i titoli allegati.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno di età;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3) certificato in carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12;

5) certificato di buona condotta morale civile e politica, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altri certificati del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) titolo originale di studio o copia autentica di esso;

8) certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione al P.N.F. o al Gruppo universitario fascista. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati o invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935, e, all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV;

9) fotografia di epoca recente del candidato munita di firma. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal podestà o da un notaio.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 8 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che si trovano alle armi per obbligo di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione all'esame debbono essere posseduti prima della scadenza del termie utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finaza o alla Direzione generale delle imposte dirette dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

L'ammissione all'esame può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

Gli esami, giusta l'art. 14 del decreto Ministeriale 14 ottobre 1939-XVII, n. 16865 consteranno di due prove scritte, da sostenersi in giorni successivi, per ciascuna delle quali i candidati avranno la disponibilità di cinque ore, e di una prova orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) Tema sulla riscossione delle imposte dirette a carattere teorico o pratico o misto (principî fondamentali della riscossione, regolamento, capitoli normali, tabella dei compensi, istruzioni sulle quote indebite e inesigibili).

2) Tema sul seguente gruppo di materie:

a) nozioni di diritto e procedura e specialmente sul domicilio, rapporti patrimoniali fra coniugi, privilegi ed ipoteche, accettazione e rinunzia di eredità, prescrizioni estintive, fideiussione, competenza per territorio e per materia, esecuzione sui beni mobili ed immobili, procedimenti speciali. Nozioni sulle società commerciali. Elementi di diritto penale, limitatamente ai delitti contro la pubblica amministrazione. Elementi di diritto corporativo;

b) sistema tributario del Regno, con particolare riguardo alle imposte dirette. Finanze locali. Servizi di tesoreria. Responsabilità degli amministratori. Resa dei conti. Contributi sindacali.

La prova orale verterà sulle stesse materie di cui alle prove scritte.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 5 e 6 aprile 1940-XVIII e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze. Si fa riserva di stabilire altre sedi di esame secondo il numero delle domande.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 9.

Alle prove orali saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse. Nella prova orale dovrà essere conseguita almeno la votazione di 6/10.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma delle medie dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

L'elenco dei concorrenti che hanno conseguita l'idoneità alle funzioni di collettore sarà approvato con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice, di cui all'art. 15, lett. *B*) del decreto Ministeriale 14 ottobre 1939-XVII, n. 16865, è così formata:

Cav. di gr. croce Buoncristiano dott. Gaetano, direttore generale delle imposte dirette, presidente;

Vienna comm. Altidoro Stefano, direttore capo divisione nella Direzione generale delle imposte dirette, membro;

Dogliani cav. uff. Sebastiano, direttore capo divisione nella Direzione generale delle imposte dirette, membro;

Bellieni cav. uff. dott. Lodovico, capo sezione nella Direzione generale delle imposte dirette, membro;

Casiccia avv. Francesco, rappresentante della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dipendenti da esattori e ricevitori provinciali delle imposte dirette e da appaltatori di imposte di consumo, membro;

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal consigliere Todde cav. dott. Ernesto.

Art. 12.

Agli esami di cui al presente decreto sono applicabili le norme di cui agli articoli 34, 35, 36, 37 38 e 44 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° novembre 1939-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(5379)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1939-XVIII.

Inflizione di una pena pecuniaria al liquidatore della Società cooperativa agricola « Vittorio Emanuele III » di Santa Ninfa (Trapani).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 90 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vista la lettera 18 novembre 1939-XVIII, n. 21114, dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Considerato che il liquidatore della Società cooperativa agricola « Vittorio Emanuele III » di Santa Ninfa (Trapani), sig. Salvatore Spina, ripetutamente invitato, per il tramite dell'Istituto di emissione e fatto diffidare dalla competente autorità prefettizia a presentare la documentazione contabile dell'azienda relativa all'esercizio 1937 ha fatto presente di non poter aderire alla richiesta perchè l'azienda, sin dalla gestione 1930-31, aveva cessato da ogni attività;

Considerato che invitato nuovamente e formalmente a redigere ed a sottoporre all'assemblea dei soci i bilanci afferenti gli esercizi 1936-37 e 1937-38, costituendo ciò un preciso obbligo di legge, ed a corredare gli stessi di una relazione illustrativa sull'andamento della liquidazione, non vi ottemperava per quanto avvertito che, in difetto, sarebbe incorso nelle penalità comminate dalle vigenti disposizioni in materia;

Considerato che il Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del ripetuto Regio decreto-legge, nella sua seduta del 6 novembre 1939-XVIII, vista la persistente inadempienza del predetto liquidatore, ha autorizzato, ai sensi del sopracitato art. 90, a dar corso, nei suoi confronti all'applicazione di una pena pecuniaria di L. 100;

Decreta:

Al sig. Salvatore Spina, liquidatore della Società cooperativa agricola « Vittorio Emanuele III » di Santa Ninfa (Trapani), è inflitta, a norma dell'art. 87 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, una pena pecuniaria di lire cento (L. 100); la Società cooperativa agricola ne risponde civilmente ed è obbligata ad esercitare il diritto di rivalsa verso il detto liquidatore.

L'Intendenza di finanza di Trapani provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(5340)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1939-XVIII.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione della Società anonima G. Vianini & C. con la Società anonima per costruzione e manutenzione strade.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 15 maggio 1930, n. 678; il R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 380; la legge 31 giugno 1935, n. 873; il R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1362, convertito nella legge 10 dicembre 1937, n. 2486, e il R. decreto-legge 3 gennaio 1939, n. 160, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Vista l'istanza con la quale la Società anonima G. Vianini & C. e la Società anonima per costruzione e manutenzione strade espongono di voler procedere alla loro fusione, mediante incorporazione della seconda nella prima e annullamento delle azioni della società incorporata;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse, e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

E' dichiarato di pubblico interesse la fusione della Società anonima G. Vianini & C. con la Società anonima per costruzione e manutenzione strade entrambe con sede in

Roma, mediante incorporazione della seconda nella prima, rendendosi così applicabili alle operazioni di fusione ed alle altre che, in occasione della fusione verranno adottate dalle assemblee degli azionisti, le disposizioni dei Regi decreti-legge 13 febbraio 1930, n. 37, e 13 novembre 1931, n. 1434, anche ai fini dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione, a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione concesso con il presente decreto, sia pubblicato nei giornali « Il Popolo d'Italia » di Milano e « Il Messaggero » di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: GRANDI

(5418)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1939-XVIII.

Determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
E CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 8 gennaio 1928-VI, n. 486, convertito nella legge 29 novembre 1928-VII, n. 2842;

Visto il decreto Ministeriale 30 novembre 1938-XVII, col quale venne sostituita la tabella approvata con decreto Ministeriale 1° dicembre 1937-XVI contenente la determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato da spedire all'estero;

Ritenuta la necessità di introdurre nella tabella stessa le modificazioni determinate in corrispondenza alle caratteristiche del raccolto del riso della corrente campagna;

Su proposta dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

La determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero è stabilita in conformità della tabella annessa al presente decreto.

Art. 2.

Salvo quanto è disposto nel capoverso successivo, la tabella portante la determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero, approvata con decreto Ministeriale 30 novembre 1938-XVII, è abrogata e sostituita da quella di cui al precedente art. 1.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero è autorizzato a consentire le spedizioni all'estero di riso nazionale lavorato corrispondente alle caratteristiche e munito delle denominazioni previste dalla tabella di cui al precedente comma, in quanto trattisi di partite oggetto di contratti conclusi con gli acquirenti esteri anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto e semprechè tali contratti siano denunziati all'Istituto predetto entro quindici giorni dalla medesima data.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 1° dicembre 1939-XVIII

Il Ministro per gli scambi e per le valute.
RICCARDI

Il Ministro per le corporazioni.
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste.
TASSINARI

Tipi e denominazioni ufficiali di riso nazionale lavorato diretto all'estero

TIPI RISO ITALIANO « CAROLINA ».

Carolina sublime speciale.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalle varietà Bertone o Roma o Senatore Novelli, in partite di ottimo grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:
- 10 % di grani striati rossi;
- 3 % di rottura grossa;
- 2 % di grani gessati;
- 1/4 % di grani vaiolati o con striature nere;
- 13 1/2 % di umidità.

Carolina sublime.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalle varietà Allorio o Ardizzone, in partite di ottimo grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:
- 8 % di grani striati rossi;
- 3 % di rottura grossa;
- 1 1/2 % di grani gessati;
- 1/2 % di grani vaiolati o con striature nere;
- 14 % di umidità.

Carolina diamante speciale.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà P. 6, in partite di ottimo grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:
- 6 % di grani striati rossi;
- 2 1/2 % di rottura grossa;
- 2 % di grani gessati;
- 1/2 % di grani vaiolati o con striature nere;
- 14 % di umidità.

Carolina diamante extra.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà P. 6. in partite di ottimo grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

10 % di grani striati rossi;
3 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
3/4 % di grani vaiolati o con striature nere;
14 % di umidità.

TIPI RISO ITALIANO « GIGANTE ».

Gigante sublime oppure *Vialone sublime.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Vialone, in partite di alto grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

3 % di grani striati rossi;
3 % di rottura grossa;
2 1/2 % di grani gessati;
3/4 % di grani vaiolati o con striature nere;
14 % di umidità.

Gigante extra oppure *Maratelli extra.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Maratelli, in partite di ottimo grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
3 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
1/2 % di grani vaiolati o con striature nere;
14 % di umidità.

Gigante oppure *Maratelli.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Maratelli, in partite di ottimo grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
3 % di rottura grossa;
2 1/2 % di grani gessati;
1/2 % di grani vaiolati o con striature nere;
14 % di umidità.

Per tutti i tipi Carolina e Gigante suindicati sono ammesse le tre lavorazioni: a raffinato (o naturale) a oleato (o camolino) e a brillato.

Per il riso a raffinato (o naturale) e a oleato (o camolino) è prescritto aggiungere alla denominazione l'indicazione del tipo di lavorazione.

Per la lavorazione a oleato la tolleranza del grado di umidità è aumentata del 1/2 %.

E' inoltre tollerata per tutti i tipi la presenza di grani spuntati in quantità non superiore al 2 % oltre la percentuale normale di rottura.

TIPI RISO ITALIANO « ORIGINARIO ».

Splendore sublime oppure *A.A.A.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, da lavorazione di primo grado, di perfetta brillatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;
1 3/4 % di grani gessati;
1/2 % di grani vaiolati o con striature nere;
15 % di umidità.

Splendore superiore.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado, ben brillato, scevro da grani gialli.

Tolleranze:

3 % di grani striati rossi;
2 1/2 % di rottura grossa;
2 3/4 % di grani gessati;
1 % di grani vaiolati o con striature nere;
1/4 % di grani ambrati;
15 % di umidità.

Oleato sublime oppure *Camolino sublime.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, da lavorazione di primo grado, di perfetta oleatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;
1 3/4 % di grani gessati;
1/2 % di grani vaiolati o con striature nere;
15 1/2 % di umidità.

Oleato superiore oppure *Camolino superiore.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado, di perfetta oleatura, scevro da grani gialli.

Tolleranze:

3 % di grani striati rossi;
2 1/2 % di rottura grossa;
2 3/4 % di grani gessati;
1 % di grani vaiolati o con striature nere;
1/4 % di grani ambrati;
15 1/2 % di umidità.

Naturale sublime.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;
1 3/4 % di grani gessati;
1/2 % di grani vaiolati o con striature nere;
15 % di umidità.

Naturale superiore.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado, scevro da grani gialli.

Tolleranze:

3 % di grani striati rossi;
2 1/2 % di rottura grossa;
2 3/4 % di grani gessati;
1 % di grani vaiolati o con striature nere;
1/4 % di grani ambrati;
15 % di umidità.

Nei tipi Originario a lavorazione di secondo grado è tollerata la presenza di grani spuntati in quantità non superiore all'1 % oltre la percentuale normale di rottura.

Tolleranze. — Le tolleranze s'intendono a percentuale ponderale.

Purezza. — Il grado di purezza si intende unicamente riferito alla produzione media dell'annata.

Lavorazione di 1° grado. — S'intende una raffinazione profonda di risoni atti alla produzione dei tipi più pregiati di grana lunga, grossa e tonda.

Lavorazione di 2° grado. — S'intende una raffinazione meno profonda della precedente, ma che dà tuttavia prodotti atti senz'altro alla brillatura.

Lavorazione a raffinato. — S'intende la lavorazione che asporta al riso già sgusciato tutto il pericarpo, fino all'albume.

Lavorazione a oleato (o camolino). — E' un successivo trattamento industriale della lavorazione a raffinato e consiste in una leggera oleatura alla superficie dell'albume con olio inodore e commestibile.

Lavorazione a brillato. — E' pure un successivo trattamento industriale della lavorazione a raffinato e consiste nell'aggiunta di una minima traccia di glucosio e di talco onde dare aspetto brillante al riso.

Grani striati rossi. — Sono quelli che presentano, nel senso longitudinale, delle striature anche accentuate di colore rosso.

Rottura grossa. — Comprende il *corpetto* e la *mezzagrana*; esclude quindi la risina, la puntina e la scaglietta.

Grani gessati. — Sono quelli che si presentano quasi totalmente opachi o farinosi, per non aver raggiunto un sufficiente grado di maturazione.

Grani vaiolati. — Sono quelli che portano una piccola macchia alla superficie, macchia che non pregiudica il valore alimentare del cereale. Sono assimilati ai grani vaiolati e compresi nella percentuale di tolleranza per questi stabilita, i grani che presentano linee nere o aloni circolari neri.

Grani ambrati. — Son quelli con leggera tinta giallognola.

Pasta chiara. — Devesi intendere in rapporto alle condizioni della produzione dell'annata.

Tipi e denominazioni ufficiali di riso nazionale lavorato diretto all'estero

TIPI	Grado di lavorazione	TOLLERANZE					
		Grani striati rossi	Rottura grossa	Grani gessati	Grani vaiolati o con striature nere	Grani ambrati	Umidità
		%	%	%	%	%	%
Tipi riso italiano «Carolina» (1)							
1. Carolina sublime speciale .	1°	10	3	2	¼	—	13 ½
2. Carolina sublime	1°	8	3	1 ½	½	—	14
3. Carolina diamante speciale	1°	6	2 ½	2	½	—	14
4. Carolina diamante extra .	2°	10	3	2	¾	—	14
Tipi riso italiano « Gigante » (1)							
1. Gigante sublime *oppure* Vialone sublime	2°	3	3	2 ½	¾	—	14
2. Gigante extra *oppure* Maratelli extra	1°	2	3	2	½	—	14
3. Gigante *oppure* Maratelli .	2°	2	3	2 ½	½	—	14
Tipi riso italiano « Originario »							
1. Splendore sublime *oppure* A.A.A.	1°	2	2	1 ¾	½	—	15
2. Splendore superiore	2°	3	2 ½	2 ¾	1	¼	15
3. Oleato sublime *oppure* Camolino sublime	1°	2	2	1 ¾	½	—	15 ½
4. Oleato superiore *oppure* Camolino superiore	2°	3	2 ½	2 ¾	1	¼	15 ½
5. Naturale sublime	1°	2	2	1 ¾	½	—	15
6. Naturale superiore	2°	3	2 ½	2 ¾	1	¼	15

(1) Tutti i tipi sono ammessi nelle tre lavorazioni: a raffinato, a oleato, e a brillato.

Per la lavorazione a oleato anche dei tipi fini il grado di umidità intendesi aumentato del 1/2 %.

Roma, addì 1° dicembre 1939-XVIII

Il Ministro per gli scambi e per le valute
RICCARDI

(5414)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1939-XVIII.

Disposizioni concernenti la vendita, la cessione o utilizzazione delle pelli greggie comprese nell'elenco di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 3 ultimo comma del R. decreto legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1662, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 265, che dà facoltà al Ministro per le corporazioni di stabilire la data di applicazione delle disposizioni di cui al comma medesimo del citato articolo;

Decreta:

A partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, chiunque detenga pelli greggie comprese nell'elenco di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1662, non potrà vendere, cedere od utilizzare le pelli stesse senza apposita autorizzazione, secondo le disposizioni del decreto-legge medesimo.

Roma, addì 25 novembre 1939-XVIII.

Il Ministro: RICCI

(5398)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1939-XVIII.
Cessazione dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 19 dicembre 1936-XV, n. 6300, con il quale il sig. Melchiorre Antonio di Vincenzo venne nominato rappresentante alle grida del sig. Comi Ambrogio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;
Visto l'atto 13 ottobre 1939-XVII, per notar Teodoro Valagussa di Milano, col quale il succitato sig. Melchiorre Antonio di Vincenzo cessa, con effetto dal 31 dicembre 1939, dall'incarico conferitogli dal predetto agente di cambio;

Decreta:

Con effetto dal 31 dicembre 1939-XVIII, il sig. Melchiorre Antonio di Vincenzo cessa dall'incarico di rappresentante alle grida del sig. Comi Ambrogio, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 4 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(5338)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1939-XVIII.
Cessazione dalla carica di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 7 febbraio 1938-XVI, n. 495, col quale il sig. Carri Arnaldo di Leopoldo venne nominato rappresentante alle grida del sig. Rezzonico Antonio fu Giulio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;
Visto il R. decreto 22 settembre 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 1939, con cui il predetto sig. Carri è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Bologna;

Decreta:

Il sig. Carri Arnaldo di Leopoldo, cessa dalla carica di rappresentante alle grida del sig. Rezzonico Antonio fu Giulio, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 4 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(5339)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1939-XVIII.
Nomina del sig. dott. Gilli Carlo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Sulliotti Massimo, agente di cambio presso la Borsa di Torino, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. dott. Gilli Carlo fu Giovanni;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-II, n. 222, e 9 aprile 1925-II, n. 375;

Decreta:

Il sig. dott. Gilli Carlo fu Giovanni è nominato rappresentante del sig. Sulliotti Massimo, agente di cambio presso la Borsa di Torino.

Roma, addì 4 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(5337)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni ha trasmesso, in data 6 dicembre 1939-XVIII alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1662, contenente norme per la disciplina della raccolta e della distribuzione delle pelli bovine ed equine greggie e conciate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 15 novembre 1939-XVIII.

(5425)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni ha trasmesso, in data 6 dicembre 1939-XVIII alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 settembre 1939-XVII, n. 1561, contenente norme per la disciplina del commercio dei prodotti alimentari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 1939-XVII.

(5426)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Prestito Redimibile 5 %

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 97.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 948714 (serie 3ª) di L. 85 e n. 479255 (serie 9ª) di L. 83, rilasciate rispettivamente il 31 agosto e 27 ottobre 1938 dall'Esattoria comunale di Bieda (Viterbo) pel versamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Galli Angelantonio Caterina Sestilio Maddalena Elisa fu Giuseppe secondo l'art. 19 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Lopis Pietro fu G. Battista per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.
A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Viterbo l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 6 dicembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 98.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 2ª n. 242699 di L. 150 rilasciata il 31 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Terni per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ot-

tobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Colasanti Otello fu Domenico secondo l'art. 523 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega al summentovato Colasanti Otello fu Domenico pel ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Terni l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 6 dicembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 99.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 8ª n. 314659 di L. 6900 rilasciata il 13 giugno 1939 dall'Esattoria consorziale di Sanremo per versamento in unica soluzione a saldo della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Obolenski principessa Nina fu Alessandro in Essanloff prop. e Tichelitchff Anna fu Michele usufr. parz. secondo l'art. 340 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Vismar Luca fu Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Imperia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 6 dicembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 100.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 7ª n. 83937 e 87057 di L. 200 ciascuna emesse rispettivamente il 25 agosto ed il 19 novembre 1938 dall'Esattoria comunale di Mogliano Veneto per versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Martini Maria fu Pietro in Sandri secondo l'art. 25 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega alla summentovata Martini Maria fu Pietro in Sandri pel ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna a chi di diritto dei corrispondenti titoli suddetti.

Roma, addì 6 dicembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 101.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 426118 (serie 1ª) di L. 120 rilasciata il 10 marzo 1937 dalla Esattoria comunale di Palermo pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Ardizzone Maria fu Girolamo sull'art. 999 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega a Bagnati Giuseppe fu Giuseppe, via Napoli, 84, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Palermo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti a Ardizzone Maria fu Girolamo delegata nella quietanza di saldo.

Roma, addì 6 dicembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 102.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 2ª n. 98529 di L. 170 e serie 6ª n. 94238 di L. 830 emesse rispettivamente il 30 marzo 1937 ed il 17 marzo 1938 dall'Esattoria comunale di Roccalbegna per versamento della 1ª e 2ª a 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Mancini Celestino fu Felice secondo l'art. 124 del ruolo terreni di detto Comune con delega al summentovato Mancini Celestino fu Felice (Samprugnano) per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Grosseto l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei corrispondenti titoli suddetti.

Roma, addì 6 dicembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 103.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 6ª n. 395291 di L. 100 rilasciata il 31 marzo 1938 dall'Esattoria di Pontinia per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Di Girolamo Francesco fu Tommaso secondo l'art. 132 del ruolo terreni di detto Comune, con delega al sig. Di Girolamo Nicodemo fu Agostino, Terracina, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Littoria l'attestazione che terrà le veci della quietanza suddetta agli effetti della consegna a chi di diritto dei corrispondenti titoli del Prestito.

Roma, addì 6 dicembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 104.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 8ª n. 354871 di L. 283 rilasciata il 4 gennaio 1939 dall'Esattoria comunale di Abbazia per versamento della 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Tomasich Paolo fu Giuseppe ed altri secondo l'art. 57 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega al summentovato Tomasich Paolo fu Giuseppe ed altri, Abbazia 186, pel ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Fiume l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna a chi di diritto dei corrispondenti titoli suddetti.

Roma, addì 6 dicembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 105.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª n. 798446 di L. 100 rilasciata il 16 agosto 1937 dall'Esattoria di Campobasso per versamento della 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Marcogliano Raffaele fu Pasquale secondo l'art. 126 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Marcogliano Pasquale di Angelo Raffaele per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Napoli, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna a chi di diritto dei corrispondenti titoli suddetti.

Roma, addì 6 dicembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(5351)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mandato di pagamento

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 90.

A seguito di richiesta avanzata dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza venne provveduto al rimborso dell'obbligazione quintupla del P. R. 3 %, cat. I, n. 218611/615 estratta nel 1938, compresa nel certificato n. 3455, intestato al Fondo di riserva della Cassa depositi e prestiti, con mandato in data 26 ottobre 1938-XVI col n. 29 di L. 2500, a favore del Tesoriere centrale del Regno quale cassiere della Cassa depositi e prestiti in parola.

Poichè tale mandato è stato smarrito si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 470 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si provvederà all'emissione di un duplicato del mandato medesimo.

Roma, addì 12 novembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(4984)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 75.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2135 — Data: 15 aprile 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Puliti Pasquale fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: cartella cons. 5 % Littorio, capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 912 — Data: 15 aprile 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Puliti Pasquale fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: cartella cons. 5 %, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24201 — Data: 8 febbraio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: De Luca Urino-Rocco fu Pietrantonio — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6118 — Data: 2 ottobre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bologna — Intestazione: Morini Nestore fu Luigi-Lazzaro — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3409 — Data: 3 luglio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Sacco Luigi di Nicola — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 2900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1291 — Data: 12 ottobre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Matera — Intestazione: Santacesaria Maurizio fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2215 — Data: 10 luglio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Reggio Calabria — Intestazione: Campolo Antonio fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2530 — Data: 24 luglio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Ferrara — Intestazione: Cittanti Mario fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2081 — Data: 10 maggio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Parma — Intestazione: Francesconi Flaminio fu Raffaello — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1557 — Data: 25 maggio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Brindisi — Intestazione: De Quarto Lorenzo di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2838 — Data: 1° maggio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Avellino — Intestazione: Laurenzano Filippo fu Eugenio — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3665 — Data: 6 luglio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Brindisi — Intestazione: Cannalire Cosimo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 600.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenuto opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 novembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(4906)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELLA PREVIDENZA E DEL COLLOCAMENTO
DIVISIONE ASSICURAZIONI

(2ª *pubblicazione*).

Svincolo della cauzione costituita dalla rappresentanza italiana della Corporazione dei « Lloyd's » di Londra

La ditta B. Tartaglia & C., con sede in Roma, avendo cessato di esercitare il collocamento dei rischi in assicurazione trasporti presso la Corporazione dei « Lloyd's » di Londra, in seguito al ritiro dell'autorizzazione all'esercizio, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a norma degli articoli 33 e 35 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, asserendo che non vi sono rischi in corso e che, essendo stati liquidati tutti i sinistri, non esiste alcun impegno verso assicurati.

Chiunque abbia ragione di opporsi a detto svincolo, a norma degli articoli 28 e 51 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, deve far pervenire, in debita forma legale, ricorso al Ministero delle corporazioni, Direzione generale del personale della previdenza e del collocamento, Divisione assicurazioni, non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, alla predetta ditta B. Tartaglia & C., piazza di Spagna n. 27, Roma.

(5143)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza del Sindacato commerciale agricolo Lucano-Manna, Scoyni, Farenga, Di Canio, con sede in Muro Lucano (Potenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi del Sindacato commerciale agricolo Lucano-Manna, Scoyni, Farenga, Di Canio, società in nome collettivo con sede in Muro Lucano (Potenza);

Dispone:

Il comm. dott. Guido Casalo Y Figoroa fu Alberto, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione del Sindacato commerciale agricolo Lucano-Manna, Scoyni, Farenga, Di Canio, società in nome collettivo con sede in Muro Lucano (Potenza) ed i signori gr. uff. Martuscelli Arturo fu Luigi, dott. Cerone Nicolino fu Michele e Petraccone Fabrizio fu Consalvo, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Sindacato predetto, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 dicembre 1939-XVIII

V. AZZOLINI

(5369)

CONCORSI

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Concorso a due borse di studio — intitolate al giornalista « Medaglia d'oro Lodovico Menicucci » — riservato a studenti universitari o di Istituti superiori figli di giornalisti.

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto 14 luglio 1937-XV, n. 1804, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 3 novembre 1937, n. 255, col quale sono istituite due borse di studio annue, della somma di L. 5000 ciascuna, intitolate al giornalista « Medaglia d'oro Lodovico Menicucci » caduto in A.O.I.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a due borse annue di studio, della somma di L. 5000 ciascuna, per l'anno accademico 1939-40 riservato a studenti di Regie università o Regi istituti superiori, nonchè a studenti di Università ed Istituti superiori liberi, figli di giornalisti di condizioni economiche disagiate ed aventi almeno tre figli a carico, iscritti all'Albo dei Sindacati interprovinciali fascisti dei giornalisti, nella categoria dei professionisti.

Art 2.

Saranno ammessi al concorso:

a) gli studenti che hanno ultimato nell'anno scolastico 1938-39 gli studi di una scuola media, conseguendo un diploma con una votazione media di 7/10 in ciascuna materia e che hanno ottenuto la iscrizione al primo anno di una Regia università od Istituto superiore;

b) gli studenti che già frequentano Università od Istituti superiori purchè dimostrino di aver superato nell'anno accademico 1938-39 tutti gli esami consigliati dalla facoltà; riportando una votazione media di almeno 24/30.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, dovranno pervenire al Ministero della cultura popolare (Direzione generale per i servizi della stampa italiana), pel tramite del Sindacato interprovinciale fascista dei giornalisti, presso il cui Albo è iscritto il padre o la madre del concorrente, entro il 30 novembre 1939-XVIII.

Le domande che perverranno dopo il termine suddetto non saranno prese in considerazione.

Le domande dovranno essere corredate oltre che dai titoli di studio richiesti per l'ammissione al concorso, dai seguenti documenti:

a) dichiarazione del Sindacato interprovinciale fascista dei giornalisti, comprovante l'iscrizione all'Albo dei giornalisti professionisti del padre o della madre;

b) stato di famiglia rilasciato dall'Ufficio anagrafico del Comune di residenza del padre del candidato;

c) certificato dell'Agente delle Imposte comprovante i redditi del capo di famiglia;

d) iscrizione del candidato al P.N.F. o al G.U.F.;

e) titoli e documenti che si ritenga utile presentare.

Art. 4.

Il giudizio sui titoli sarà dato da una Commissione nominata dal Ministro per la cultura popolare, e composta da un rappresentante del Ministero della cultura popolare, un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale ed un rappresentante del Sindacato nazionale fascista dei giornalisti.

Ai fini dell'assegnazione delle borse di studio, la Commissione stessa proporrà al Ministro per la cultura popolare i nomi dei tre concorrenti che, dall'esame dei titoli presentati, sono risultati primi in classifica.

A parità di voti sarà data la precedenza agli appartenenti a famiglie di condizioni economiche più disagiate e tra questi agli appartenenti a famiglie più numerose.

Art. 5.

Il Ministro per la cultura popolare con suo insindacabile giudizio delibererà sull'assegnazione delle borse di studio a due concorrenti prescelti e compresi nella terna proposta dalla Commissione.

Art. 6.

Il pagamento delle borse di studio sarà effettuato a cura del Ministero della cultura popolare in due rate semestrali anticipate, l'ultima delle quali sarà corrisposta previa esibizione del certificato di frequenza relativo all'anno accademico in corso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 ottobre 1939-XVIII

Il Ministro: ALFIERI

(5412)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso a 11 posti di primo ispettore metrico nel ruolo del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 1 del proprio decreto in data 26 luglio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto successivo con il quale venne indetto un concorso per esami di merito distinto a undici posti di primo ispettore metrico (gruppo *B*, grado 9°) nel ruolo del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a undici posti di primo ispettore metrico da conferirsi per esame di merito distinto, indetto con il succitato decreto, avranno luogo in Roma nei giorni 15-16 17 e 18 gennaio 1940 alle ore 8.

Roma, addì 25 novembre 1939-XVIII

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(5413)

REGIA PREFETTURA DI BARI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visti i propri decreti 8 luglio 1939-XVII e 30 ottobre 1939-XVIII, n. 80.000, con cui vennero designati i vincitori del concorso pei posti di medico condotto, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937-XVI;

Visto che il dott. Ruggieri Alfredo ha presentato le dimissioni dal posto di medico condotto di Polignano a Mare, a seguito della sua nomina a medico condotto del comune di Bari;

Tenuti presenti la graduatoria del detto concorso e l'ordine di preferenza delle sedi indicato dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto che il dott. Luigi Delfino Pesce dodicesimo in graduatoria, ha dichiarato di accettare la condotta medica di Polignano a Mare;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Il dott. Luigi Delfino Pesce, dodicesimo nella graduatoria del detto concorso, è dichiarato vincitore per la condotta medica di Polignano a Mare.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Polignano a Mare.

Bari, addì 21 novembre 1939-XVIII

Il Prefetto

(5395)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.